

REGOLAMENTO COMUNALE

Per i servizi di noleggio con conducente e taxi

ART. 1

Disciplina del servizio

1) Il presente Regolamento reca norme per il riordino e la disciplina del servizio di taxi e di noleggio di autovetture con conducente ai sensi dell'art. 85 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 in attuazione della Legge 15.01.92 n.21 "Legge Quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea".

2) Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

a) dal DLgs 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada e del relativo decreto correttivo e integrativo 10/9/1993, n.360);

b) dal DPR 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada);

c) dalla Legge 15 gennaio 1992, n.21;

d) dalla L.R. 45/79, art. 3 e art. 45;

e) dal D.M. 13 dicembre 1951 sui servizi pubblici non di linea;

f) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 (dispositivi antinquinamento);

g) dall'art. 8, Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro sui diritti delle persone handicappate);

h) dal decreto 20 aprile 1993 del Ministero dei Trasporti dettante criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura.

3) Eventuali situazioni e rapporti non rientranti nell'attuale previsione normativa sono disciplinate, dalle leggi dello Stato e della Regione Emilia Romagna, nelle materie non previste da altra norma, dalla legge comunale e provinciale e norme attinenti, nonché dagli statuti e regolamenti comunali e da ogni altro atto regolamentare in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.

ART. 2

Definizione del servizio

1) Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.

2) Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituiti dal servizio di taxi e dal servizio di noleggio con conducente così come definiti rispettivamente agli artt.2 e 3 della Legge 21/92.

3) Detti autoservizi sono compiuti a richiesta dei trasportati o dal trasportato in modo non continuativo nè periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, oppure anche in modo continuativo o periodico, con trasporto collettivo in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali e ambientali e per necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi e intermodali con gli stessi servizi di linea, nell'ambito di specifiche autorizzazioni definite dagli enti territoriali competenti.

ART. 3 **Condizioni di esercizio**

1) I servizi di piazza (taxi) e di noleggio con conducente sono subordinati alla titolarità di apposita licenza rilasciata ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 della legge 21/92.

L'esercizio della licenza eventualmente conferita deve essere svolto da un conducente iscritto al ruolo previsto dall'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

2) Le licenze sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Debbono osservarsi le disposizioni relative ai divieti e alle possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni contenute nel secondo comma dell'art. 8 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e nelle altre disposizioni di legge eventualmente vigenti al momento del rilascio.

Le licenze e le autorizzazioni sono strettamente personali in quanto espressione di funzioni attinenti a compiti di polizia amministrativa locale, di ordine pubblico, sociale, economico commerciale.

3) La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti. Unitamente alla licenza il Comune rilascia un contrassegno del tipo approvato contenente il nome o lo stemma del Comune, il nome del titolare della licenza o autorizzazione, il numero della stessa. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sul veicolo.

4) Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un solo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, semprechè iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della Legge 21/92.

5) Le modalità di esercizio degli autoservizi pubblici non di linea debbono assicurare l'osservanza delle norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa. Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo ed adeguato.

6) Il requisito della idoneità professionale, comprovato dalla iscrizione nel ruolo dei conducenti, deve essere posseduto dal titolare della licenza e dalla persone comunque aventi titolo per l'esercizio della professione in qualità di dipendenti, soci o collaboratori familiari.

7) Nelle more della istituzione da parte della Regione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art.6 della Legge

n.21/92, il rilascio della licenza per l'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento avverrà a prescindere dal possesso dello stesso.

ART. 4
Ambiti operativi territoriali
e stazionamento dei mezzi

1) I titolari di licenza di taxi o dell'autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio della Regione Emilia Romagna, in quello nazionale e negli Stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Enti lo consentano.

2) Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione. La prestazione del servizio taxi, per destinazioni oltre il territorio provinciale è facoltativa ferme restando, per i servizi a trazione animale, le disposizioni dell'art. 70 del codice della strada.

3) Lo stazionamento dei mezzi avviene:

- in luogo pubblico, per quel che riguarda il servizio di taxi;
- all'interno delle rimesse, per quel che riguarda il servizio di noleggio con conducente.

4) E' consentito all'utente accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l'immediata prestazione. Nel caso di accesso al servizio fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta anche la prescritta tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento (uscita dalla rimessa per il servizio di N.C.C., salita se con prenotazione a vista o accettazione del servizio via radio sia per il servizio taxi che di N.C.C.). La prenotazione del servizio di taxi è, di norma vietata al di fuori dei casi sopra consentiti.

CAPO II
L'acquisizione della licenza e le condizioni di esercizio

ART. 5
Requisiti e condizioni per l'esercizio della professione

1) Possono essere titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di N.C.C. i soggetti appartenenti agli Stati della Comunità economica europea, a condizione di reciprocità, di cui all'art.7 della Legge 15.01.92 n.21.

ART. 6
Concorso per l'assegnazione delle licenze

1) Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti di qualsiasi Provincia.

2) Il concorso deve essere indetto entro sessanta giorni dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca una o più licenze o autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino della Regione Emilia-Romagna. Resta ferma in ogni caso la validità annuale della graduatoria prevista dal successivo art. 14, salva diversa determinazione del competente organo comunale.

3) I soggetti interessati possono concorrere alla assegnazione di una sola licenza per ogni bando.

ART. 7 **Contenuti del bando**

1) I contenuti obbligatori del bando di concorso dell'assegnazione delle licenze sono i seguenti:

- a) numero e tipo delle licenze da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- d) il termine entro il quale deve essere riunita la Commissione per l'esame delle domande presentate.

ART. 8 **La Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni**

1) Per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni la Giunta provvede alla nomina di una Commissione di concorso, presieduta dal Segretario comunale o altro dipendente preposto al Servizio competente e composta da 3 membri, nominati dalla Giunta tra persone esperte del settore, sentite le categorie economiche interessate.

2) Ogni commissario non può far parte della stessa Commissione per più di due anni consecutivi.

4) La Commissione è convocata dal Presidente rispettando il termine di cui all'art. 7, lettera d) del presente Regolamento.

5) Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell'Amministrazione comunale con qualifica non inferiore alla sesta.

ART. 9 **Attività delle Commissioni di concorso**

1) Le Commissioni di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redigono il relativo elenco dei candidati ammessi che è successivamente affisso

all'Albo Pretorio del Comune.

2) La Commissione, prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande, stabilisce, alla presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicati dal bando deliberato. Debbono essere sempre ammessi e valutati i titoli relativi all'età, all'anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone e alla frequenza e alla gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nella quale il candidato è incorso, comprovata dal certificato di iscrizione nel Casellario giudiziale o da un attestato rilasciato dalla Prefettura per le infrazioni depenalizzate. Non può in alcun caso costituire titolo da valutare la residenza nel Comune di Riccione o in altro del territorio nazionale.

ART. 10

Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione della licenza di taxi o dell'autorizzazione per N.C.C. devono essere presentate al Sindaco, su carta legale, con firma autenticata. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione al ruolo;
- b) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- c) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dal presente regolamento;
- d) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

2) Per il rilascio della licenza o autorizzazione il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare l'idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della strada;
- b) essere iscritti al Registro delle ditte presso la Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato o al Registro delle imprese artigiane presso la Cancelleria del Tribunale ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
- c) essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o dei mezzi per i quali è rilasciata dal Comune la licenza d'esercizio;
- d) avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel Comune di Riccione che rilascia l'autorizzazione di N.C.C.;
- e) non avere ceduto precedente licenza di taxi o di noleggio con conducente rilasciata dal Comune da almeno 5 anni.

3) Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione:

- a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi

impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;

b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1972, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726;

c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;

d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;

e) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione.

4) I requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze o delle autorizzazioni debbono essere comprovati da certificazione autentica rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in bollo e in data non anteriore a tre mesi.

Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva previste dalla Legge 4 gennaio 1968, n. 15, in quanto compatibili con le disposizioni della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e salvi necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione comunale.

I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

Art. 11

Assegnazione e rilascio della licenza

1. Il Sindaco, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame provvede all'assegnazione della licenza.

2. La graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame ha validità 1 anno. I posti di organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

Art. 12

Titoli di preferenza

1) Costituisce titolo preferenziale l'aver esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi, per la licenza di taxi e, per quella relativa al servizio di noleggio con conducente, essere stato dipendente di un'impresa dello stesso servizio in qualità di sostituto, socio o collaboratore familiare e per il medesimo periodo.

2) Costituisce altresì titolo preferenziale: - l'essere in possesso di altra licenza di N.C.C. dello stesso Comune da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza;

- l'essere associati (per i servizi di N.C.C.) in forma cooperativa, di società o di consorzio di imprese purchè esercitanti;

- la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap.

Art.13

Inizio del servizio

1) Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo,dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.

2. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa ad esso non imputabile.

Art.14

Validità della licenza

1) Le licenze hanno validità annuale con scadenza al 31 dicembre di ogni anno; possono essere revocate o dichiarate decadute nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Art.15

Cessione della licenza

1. Le licenze di taxi e di noleggio con conducente fanno parte della dotazione d'impianto d'azienda e possono essere cedute in proprietà ad altro soggetto abilitato all'esercizio di tale attività, nei casi consentiti dalla legge e secondo le modalità previste dalla stessa e dal presente regolamento.

2) A tal fine, a seconda che si tratti di subingresso per atto tra vivi o per "mortis causa", il titolare della licenza, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Sindaco per ottenere la voltura della licenza.

In ogni caso deve essere comprovato,con idoneo atto di disposizione patrimoniale,il consenso del titolare cedente o,in caso di morte dello stesso,la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e, se necessario,il consenso degli eredi.

3) E' vietata qualunque forma di cessione temporanea a terzi delle licenze di taxi e di noleggio con conducente.

4) L'acquisizione delle licenze pervenute "mortis causa",ai sensi del 2° comma dell'art.9 della legge 21/92 è autorizzata dal Sindaco alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.

5) Qualora col decesso del titolare dell'impresa individuale la stessa risulti trasferita a persone in minor età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo,

per la durata di due anni, ferma restando la facoltà di cui al 2° comma dell'art.10 della legge 21/89 per gli eredi dei titolari dei taxi.

La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare..

6) In alcun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.

7) Al titolare che abbia ceduto la licenza non può essere attribuita altra licenza nè dallo stesso nè da altro Comune, nè gli può essere assegnata nuovamente altra licenza in seguito a trasferimento per atto tra vivi se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

ART. 16

Comportamento del conducente in servizio

1) Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) prestare il servizio nell'ambito del territorio provinciale;
- b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi di del trasporto;
- d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo, dotando lo stesso di presidi sanitari di base necessari per eventuali operazioni di soccorso (guanti in lattice e teli sterili);
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- f) consegnare al competente Ufficio del Comando Vigili Urbani qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- g) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- h) tenere a bordo del mezzo copia del regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
- i) segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura taxi, la condizione di taxi libero o occupato.
- l) trasportare i bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune.
- m) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori dei non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

2) E' fatto, inoltre, divieto di:

- a) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti

titoli per l'esercizio dell'attività;
d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione Comunale.

2) Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore è tenuto a pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

3) Restano a carico dei titolari della licenza e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

ART. 17

Trasporto degli handicappati

1) Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

2) I veicoli in servizio di taxi o noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del DPR 27 aprile 1978, n.384.

ART. 18

Idoneità dei mezzi

1) Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC, l'Amministrazione Comunale può disporre per tramite della Polizia Municipale, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio di che trattasi.

2) Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della licenza, entro il termine stabilito dal Sindaco, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza il Sindaco, previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione della licenza o autorizzazione ai sensi del norme di cui al presente regolamento.

3) Con apposito verbale la Polizia municipale certifica l'idoneità del mezzo e indica le prescrizioni utili al suo mantenimento.

4) Nel corso di validità della licenza d'esercizio il titolare della stessa può essere autorizzato dal Sindaco alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività, purchè in migliore stato d'uso rispetto a quello già autorizzato, da verificarsi a cura del personale del Comando polizia Municipale. In tale ipotesi, sulla licenza o autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

5) Previa autorizzazione del Sindaco, la vettura ferma per la riparazione potrà essere sostituita da altra vettura di prescrizione che potrà circolare valendosi della licenza comunale della vettura in riparazione.

ART.19 **Tariffe**

1) Le tariffe del servizio di taxi sono fissate dal Comune in relazione ai costi del servizio localmente risultanti (spese assicurative, di trazione, di personale,ammortamento e remunerazione del capitale ecc.), sulla base delle eventuali disposizioni provinciali in materia.

2) Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi determinati, su tale base, dal Comune e adeguate in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti.

ART. 20 **Turni e orari di servizio**

1) I servizi di taxi sono regolati da turni ed orari stabiliti dal Sindaco.

ART. 21 **Forza pubblica**

1) E' fatto obbligo compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.

2) L'eventuale retribuzione del servizio è assoggettato alle norme di legge.

ART. 22 **Servizi in ambito aeroportuale**

1) I titolari delle licenze di taxi, rilasciate dal Comune capoluogo di Provincia nonché dal Comune o dai Comuni nel cui territorio ricade l'aeroporto, sono autorizzati a svolgere il servizio da e per l'aeroporto.

2) La Provincia adotta i necessari provvedimenti per stabilire i turni di servizio per l'aeroporto prescrivendo altresì l'obbligo di esposizione del contrassegno riportante il turno di servizio assegnato. L'eventuale sostituzione nel turno deve essere annotato in apposito registro da tenersi presso la direzione della circoscrizione aeroportuale.

ART.23 **Diffida**

1) Il Sindaco diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:

a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;

- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione Comunale;
- d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al Sindaco;
- e) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni;
- f) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo nei casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
- g) contravvenga alle disposizioni contenute nel precedente art.17.

2) Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

ART. 24 Sanzioni

1) Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza o dell'autorizzazione comunale di esercizio, le infrazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni previste dal codice della strada, e dal T.U.L.P.S. ,in relazione all'art.86 dello stesso.

ART. 25 Revoca della licenza

1) Il Sindaco dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:

- a) quando, in capo al titolare della licenza o autorizzazione, vengono a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati per violazioni a norme statali e/o regolamentari.
- h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;

2) La licenza o l'autorizzazione è altresì soggetta a revoca, allorchè il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimentodi cui al precedente art. 12.

3) In ogni momento, qualora venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il Sindaco provvede alla revoca, dandone comunicazione all'Ufficio competente alla tenuta del ruolo.

4) Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il Sindaco dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione.

ART. 26

Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

- 1) Il Sindaco dispone la decadenza della licenza e dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art.16 del presente Regolamento;
 - b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
 - c) per morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 16 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art.18;
 - d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
 - e) per mancato o ingiustificato esercizio per un periodo superiore a 4 mesi.
- 2) La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 27

Irrogazione delle sanzioni

- 1) Le sanzioni sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
- 2) Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia alla licenza o autorizzazione.

ART. 28

Norme finali

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune a seguito dell'approvazione del CO.RE.CO.
- 2) Con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale si intendono abrogati i regolamenti comunali approvati con delibere C.C. n. 29 del 4/3/1960 e C.C. n. 825 del 19/12/1989, nonchè tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione comunale in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Allegato B

ORGANICO COMUNALE DEI MEZZI PER IL NOLEGGIO CON CONDUCENTE E DEI TAXI

- Automezzi fino a 9 posti . n.2
- Autobus oltre 9 posti. n.11
- Taxi n.28
